

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO PER IL
MERCATO COMUNALE ALL'INGROSSO
DEI FIORI SEMI PIANTE
ORNAMENTALI E GENERI SIMILARI E AFFINI**

Adottato con deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale
15-10-1968 - Atti n 204945/2626/68 Annona - Approvato
con Decreto Prefettizio del 5-11-1968 – Atti n. 13719
Div. 3^a della locale Prefettura.

SlogelMi

**REGOLAMENTO PER IL
MERCATO COMUNALE ALL'INGROSSO DEI FIORI SEMI
PIANTE ORNAMENTALI E GENERI SIMILARI ED AFFINI**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Privativa comunale. - L'esercizio del Mercato all'ingrosso dei Fiori, Semi. Piante ornamentali e generi simili ed affini è condotto dal Comune di Milano, con diritto di privativa, a norma delle disposizioni del TU. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1982.

Nel territorio del Comune vietato l'apprestamento di impianti per il commercio all'ingrosso di fiori, tanto recisi che in vaso, e di piante ornamentali all'infuori di quello che si effettua nel mercato comunale quando l'attività svolta, per il numero degli operatori e le forme dispiegate, comporti l'esercizio di un pubblico mercato.

Art. 2

Concessione dei servizi del Mercato. - Il Comune può concedere sotto la sua sorveglianza l'impianto e la gestione dei servizi generali del Mercato ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1982.

Il Comune può inoltre concedere, sempre sotto la sua sorveglianza, i servizi ausiliari, a termini degli articoli 209 e 213 del T.U. per La Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Comune, in ogni caso, provvede direttamente ai servizi di vigilanza igienico-sanitaria, di polizia e di direzione del Mercato.

Art. 3

Disciplina del Mercato. - Il Mercato è disciplinato dalla legge, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti generali e locali che lo possono riguardare.

Art. 4

Vendita all'ingrosso. - Per vendita all'ingrosso si intende quella che viene effettuata per la rivendita secondo gli usi e consuetudini raccolti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 5

Servizi comunali generali del Mercato. — L'ordine pubblico e la polizia del Mercato sono esercitati dal Direttore e dai funzionari od agenti comunali, i quali, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, nei limiti del servizio loro assegnato, assumono la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

Art. 6

Nomina del Direttore del Mercato. — Il direttore del Mercato è nominato dal Comune secondo le norme del Regolamento Generale per il personale del Comune di Milano e gode del trattamento economico di cui alle Tabelle organiche del personale comunale.

Art. 7

Direzione. — Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle prescrizioni e direttive impartite dal Comune di Milano.

Il Direttore, oltre che vigilare sull'andamento del Mercato, compila le statistiche giornaliere, settimanali e annuali, nonché le relazioni riguardanti il Mercato stesso e dà i pareri che gli vengono richiesti dall'Amministrazione Comunale e dalla Commissione di Mercato.

Art. 8

Servizio igienico-sanitario. — Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sui prodotti immessi e sull'attività svolta nel

Mercato, provvedono i competenti Organi comunali di sanità.

Chi svolge tale servizio può dichiarare non idonee al commercio determinate partite di prodotti e disporre la distruzione, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla Direzione del Mercato.

Art. 9

Commissione di Mercato. — Per l'esercizio dei compiti di cui al presente Regolamento è istituita una Commissione di Mercato presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'Annona e composta dai seguenti membri:

- 1) il Capo Ripartizione all'Annona;
- 2) l'Ufficiale sanitario od un suo delegato;
- 3) due floricoltori di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti;
- 4) tre rappresentanti dei lavoratori tratti tra i dipendenti dei floricoltori, dei commercianti all'ingrosso di fiori, dei dettaglianti;
- 5) due commercianti all'ingrosso di prodotti floricoli di cui uno operatore coi mercati esteri;
- 6) due rappresentanti delle Cooperative di consumo;
- 7) un commerciante al dettaglio dei prodotti floricoli;
- 8) un rappresentante dei commercianti ambulanti.

I membri di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono nominati dal Prefetto su terne indicate dalle rispettive Associazioni provinciali rappresentative delle categorie o dalle Organizzazioni sindacali competenti.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti fra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La Commissione ha sede presso la Ripartizione Annona. Ai suoi lavori partecipa il Direttore del Mercato con voto consultivo e vi possono essere chiamati, per parere, di volta in volta, uno o più esperti in materia. Un funzionario della Ripartizione Annona Funge da segretario e redige i verbali delle sedute.

In caso di assenza od impedimento dell'Assessore all'Annona il Sindaco potrà, di volta in volta, delegare altro Assessore a presiedere le sedute della Commissione.

Art. 10

Attribuzioni della Commissione di Mercato. — La Commissione di Mercato ha il compito di dare parere su tutto quanto concerne la disciplina economica del Mercato.

Essa deve essere sentita inoltre su tutte le questioni concernenti l'organizzazione del Mercato, lo svolgimento dei relativi servizi e, in particolare, sulle seguenti materie:

- a) tariffe dei servizi del Mercato;
- b) numero e caratteristiche dei posteggi del Mercato;
- c) concessione dei posteggi;
- d) modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature del Mercato e servizi relativi, al fine di assicurarne la massima efficienza funzionale;
- e) elenco degli operatori ammessi a svolgere la loro attività nel Mercato e requisiti che essi a tal fine devono possedere;
- f) controllo sull'attività degli operatori del Mercato;
- g) ammontare della cauzione che i commissionari devono prestare e della percentuale massima spettante ai commissionari come provvigione;
- h) disciplina delle operazioni di compra-vendita che si svolgono nel Mercato e fissazione delle modalità di contrattazione;
- i) fissazione delle norme necessarie per garantire il regolare e continuo approvvigionamento del Mercato;
- l) orario di apertura e chiusura del Mercato;
- m) determinazione dei requisiti qualitativi minimi dei prodotti per essere ammessi alla vendita sul Mercato;
- n) determinazione della quantità minima di prodotto che deve formare oggetto di ciascuna operazione di compra-vendita nel Mercato.

L'Amministrazione comunale, qualora non condivida in tutto od in parte il parere della Commissione, deve farne menzione nel verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale, a seconda della competenza ed indicare i particolari motivi per i quali ritiene di non uniformarsi a detto parere.

Art. 11

Tariffe del Mercato. - Le tariffe dei servizi ausiliari di cui all'art. 2 esercitati direttamente dal Comune, o dati in concessione, sono deliberate dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate dal Comitato Provinciale Prezzi.

Le stesse sono esposte a cura del Direttore del Mercato in luogo adatto perché gli interessati ne abbiano piena conoscenza.

Art. 12

Responsabilità. — Salvo le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per

danni, mancanze o deperimenti di merce o altro che dovessero per qualunque titolo derivare agli utenti e ai frequentatori del Mercato, i quali sono responsabili dei danni che essi o i loro dipendenti dovessero causare.

Art. 13

Venditori e compratori grossisti. - Sono ammessi al Mercato come grossisti:

- a) i produttori, sia singoli che associati;
- b) i commercianti grossisti;
- c) i commissionari di vendita.

Art. 14

Produttori. — I produttori per essere ammessi in Mercato devono produrre validi documenti attestanti:

- a) la qualità di produttore del ramo fiori, piante ornamentali, ecc.;
- b) la superficie del terreno di produzione, con l'indicazione se di proprietà o in locazione.

Art. 15

Consorzi e Società di produttori. — Per essere ammessi in Mercato i Consorzi e le società di qualsivoglia forma, devono produrre:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto da cui risulti il nominativo del legale rappresentante del Consorzio o della Società;
- b) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente da cui risulti l'attività produttrice di fiori e piante del Consorzio o della Società e l'entità del terreno di produzione;
- c) certificato del Sindaco competente attestante la buona condotta del legale rappresentante del Consorzio o della Società.

Art. 16

Commercianti grossisti. — Per essere ammessi alla vendita nel Mercato i commercianti grossisti devono produrre:

- a) licenza comunale di commercio rilasciata dal Comune di Milano;
- b) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, comprovante la qualità di commerciante grossista in fiori, semi e piante ornamentali.

Art. 17

Commissionari venditori. — Per essere ammessi in qualità di venditori nel Mercato i commissionari devono produrre:

- a) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, da cui risulti la qualifica di commissionario venditore;
- b) certificato di residenza in Milano e di buona condotta da rilasciarsi dal Sindaco di Milano;
- c) ricevuta comprovante l'avvenuta prestazione di una cauzione da determinarsi con provvedimento del Sindaco.

Art. 18

Compratori — Sono ammessi al Mercato come compratori:

- a) i commercianti grossisti;
- b) i rivenditori al minuto;
- c) i rivenditori ambulanti.

La loro qualità deve essere comprovata con la produzione della licenza comunale di commercio.

In ore da determinarsi possono essere ammessi coloro che acquistano prodotti per il consumo di comunità.

Art. 19

Disciplina degli operatori. — I produttori diretti, i Consorzi e le Società produttrici possono vendere in Mercato fiori recisi o in vaso semi e piante ornamentali di loro produzione.

I commercianti grossisti possono vendere in Mercato fiori recisi o in vaso, semi e piante ornamentali ricevute dai luoghi di produzione.

I commissionari venditori possono vendere in Mercato detta merce soltanto per conto di terzi; e i commissionari compratori acquistarla solo per conto terzi.

La funzione di commissionario è incompatibile con quella di commerciante in proprio.

Presso la Direzione del Mercato sarà istituito un elenco di commissionari ammessi ad operare nel Mercato stesso.

L'iscrizione nell'elenco è autorizzata dal Sindaco, su domanda dell'interessato.

L'elenco deve essere sempre aperto a nuove iscrizioni. Esso viene riveduto ogni anno potendosi procedere in sede di revisione all'esclusione di coloro che abbiano perduto i prescritti requisiti, oppure si siano resi colpevoli di infrazioni che abbiano turbato il regolare funzionamento del Mercato, o abbiano dato luogo ad altri inconvenienti ed abusi.

Art. 20

Cauzione. — Fideiussione. — La cauzione prescritta dal precedente art. 17 per i commissionari venditori è a garanzia, in ordine di precedenza:

- a) di eventuali crediti del Comune in dipendenza dell'applicazione del presente Regolamento;
- b) degli eventuali danni causati o derivati agli impianti ed attrezzature del Mercato;
- c) di ogni altro titolo nascente dall'esercizio dell'attività svolta in Mercato, non conforme al presente Regolamento

alla legge e agli altri Regolamenti generali o locali.

La cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, oppure mediante fideiussione bancaria.

La cauzione, in caso di rivalsa sulla stessa, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, sempre che non venga interdetta l'attività in Mercato del commissionario venditore.

CAPO III

POSTEGGI

Art. 21

Posteggi di vendita. — i posteggi di vendita nel Mercato sono:

- a) posteggi con magazzino;
- b) posteggi senza magazzino.

Art. 22

Concessione dei posteggi — I posteggi sono singolarmente concessi, sentito il parere della Commissione di Mercato, in base all'ordine di priorità delle domande e, a parità di data, secondo la migliore e più ampia produttività degli aspiranti alla concessione.

La concessione ha durata biennale ed è rinnovabile di biennio in biennio.

La domanda per il rinnovo della concessione va presentata entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.

Le concessioni di posteggio nel Mercato non possono essere cedute o subconcesse. Quelle fatte a persone fisiche sono strettamente personali. I parenti sino al secondo grado e il coniuge possono esserne partecipi se aventi i requisiti fissati dal presente Regolamento.

La morte del titolare dà facoltà agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla sua scadenza.

Quando la concessione venga fatta ad un Consorzio o ad una Società, intestatario del rapporto sarà il legale rappresentante.

In caso di cessazione della carica la concessione sarà intestata al nuovo legale rappresentante del Consorzio o della Società.

Art. 23

Condizione di posteggi — I titolari della concessione sono tenuti alla conduzione diretta e personale del posteggio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, nella quale evenienza l'Amministrazione Comunale potrà consentire la sostituzione con persona riconosciuta idonea e per un periodo di mesi 6 eventualmente prorogabile in casi particolari nel limite massimo di un altro semestre.

I concessionari debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il posteggio o presso la Direzione del Mercato.

Art. 24

Indicazioni sui posteggi. — I concessionari devono esporre sulla testata di accesso al posteggio una legenda chiaramente indicativa del loro nome e cognome, o della Ditta o della ragione Sociale ed esporre un elenco nominativo del personale dipendente ed eventualmente dei familiari coadiuvanti, da tenersi costantemente aggiornato e che dovrà essere comunicato al Direttore del Mercato.

Art. 25

Uso dei posteggi. — I posteggi e i magazzini devono essere occupati soltanto con la merce oggetto della concessione e con le cose inerenti al commercio.

Durante le ore di chiusura del Mercato nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo che con permesso scritto rilasciato di volta in volta dal Direttore.

Nei posteggi e nei magazzini non possono essere collocati impianti senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Pagamento canoni di concessione — I canoni per l'uso dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di Mercato.

Il pagamento delle tasse e dei canoni deve essere effettuato a rate trimestrali anticipate.

A garanzia della puntuale corresponsione del canone e degli oneri conseguenti, il concessionario deve effettuare un deposito cauzionale pari all'importo di un rateo trimestrale di canone di concessione.

Il mancato pagamento dà luogo ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 27

Visite ed ispezioni. — L'Amministrazione Comunale è libera di effettuare visite ed ispezioni ai posteggi ed ai magazzini in concessione anche a mezzo dei propri funzionari a ciò delegati e di farvi eseguire quelle opere ritenute opportune e necessarie, senza che il concessionario possa pretendere indennità o compensi.

Tuttavia nel caso di impedimento totale all'esercizio del posteggio o magazzino per il fatto del Comune o dei suoi

funzionari, agenti o comunque dipendenti, all'interessato verrà rimborsato il canone di concessione per il periodo corrispondente alla durata dell'impedimento stesso. Al concessionario potrà anche venire temporaneamente concesso l'uso di altro posteggio o magazzino.

Art. 28

Cessazione della concessione. — Le concessioni di posteggio o magazzino cessano:

- a) alla scadenza biennale ove non sia intervenuto esplicito rinnovo;
- b) per rinuncia del titolare;
- c) per revoca determinata da esigenze di pubblico interesse;
- d) per decadenza della concessione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- e) per fallimento dichiarato del titolare o per liquidazione coatta di Società Cooperativa;
- f) per scioglimento, cessazione dell'impresa. Consorzio o Società concessionari o loro trasformazione;
- g) per morte del titolare senza eredi legittimi.

Nel caso previsto alla lettera c) sarà rimborsato all'interessato il canone già pagato per il periodo corrispondente al mancato uso del posteggio o del magazzino.

Art. 29

Decadenza della concessione. — La concessione viene dichiarata decaduta, sentito il parere della Commissione di Mercato, nei seguenti casi:

- a) per cessione o subconcessione totale o parziale del posteggio o del magazzino;
- b) per la perdita da parte del concessionario dei requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'atto di concessione;
- c) per inattività del posteggio per 30 giorni consecutivi ovvero per 60 giorni complessivi in un anno senza giustificazione ritenuta valida dalla Commissione di Mercato;
- d) per gravi scorrettezze commerciali;
- e) per gravi infrazioni, a Leggi, regolamenti generali e locali, al presente Regolamento;
- f) per morosità di oltre 60 giorni nel pagamento del canone di concessione.

E' fatta salva ogni altra azione civile, penale od amministrativa.

Art. 30

Riconsegna dei posteggi. — Cessata la concessione, i posteggi e magazzini devono essere riconsegnati liberi da persone e cose entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di decadenza.

In caso di inottemperanza si provvederà allo sgombero d'ufficio a spese degli interessati e, ove occorra, con l'assistenza della forza pubblica.

E' fatto salvo il risarcimento al Comune degli eventuali danni arrecati al posteggio o al magazzino.

CAPO IV

POLIZIA DEL MERCATO

Art. 31

Calendario ed orario. - Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni fatta eccezione per quelli indicati nel calendario del Mercato. Il calendario del Mercato viene adottato dall'Amministrazione comunale annualmente, sentita la Commissione di Mercato.

L'ora di apertura e di chiusura del Mercato, nonché gli orari delle contrattazioni all'ingrosso e per le vendite dirette alle comunità, sono stabiliti annualmente, sentita la Commissione di Mercato, anche in relazione ai periodi stagionali. Gli orari delle contrattazioni all'ingrosso e per le vendite dirette non devono coincidere.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare ed anticipare l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

Art. 32

Ingresso al Mercato. — Nelle ore consentite hanno libero accesso al Mercato tutte le persone ammesse a svolgere attività di vendita e di acquisto e in possesso di apposita tessera munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata, rilasciata dal Direttore del Mercato e dallo stesso firmata.

Nella tessera devono essere indicati:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al Mercato;
- c) il periodo di validità.

La tessera d'ingresso al Mercato può essere rilasciata, oltre che agli operatori contemplati dal presente Regolamento, ai loro dipendenti regolarmente assunti.

Per il rilascio delle suddette tessere, potrà essere richiesta una somma a titolo di rimborso spese. L'onere sarà a carico degli operatori anche per i lavoratori da essi dipendenti.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Gli operatori che cessano l'attività nello stabilimento, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire la tessera alla Direzione del Mercato.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Sindaco, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Le persone che si introducessero nel Mercato senza titolo saranno dichiarate in contravvenzione ed allontanate dal Direttore.

Il Direttore può rilasciare permessi per visite al Mercato.

Art. 33

Ordine interno del Mercato. — E' vietato sia nel Mercato che nelle adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida, schiamazzi od altri mezzi che possano compromettere l'ordinato svolgersi delle attività del Mercato;
- c) introdurre cani nel Mercato;
- d) distribuire volantini od altri oggetti propagandistici o pubblicazioni di qualsiasi specie che non riguardino strettamente la propaganda dei prodotti venduti ed affiggere stampati o manifesti, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) accendere fuochi;
- f) comportarsi in modo che possa comunque compromettere o menomare l'ordine e la disciplina del Mercato od il regolare svolgersi delle contrattazioni.

Art. 34

Pulizia dei posteggi, ragazzini e annessi. — I posteggi, i magazzini ed annessi devono essere costantemente tenuti puliti e sgomberi di rifiuti, i quali dovranno essere collocati in appositi idonei recipienti a coperchio.

Art. 35

Ingresso e circolazione dei veicoli ed autoveicoli. — I veicoli ed autoveicoli degli utenti del Mercato hanno ingresso nel recinto nelle ore della sua apertura secondo le norme stabilite dal Direttore.

La circolazione e la sosta dei veicoli e degli autoveicoli, nonché lo scarico e il carico della merce sono disciplinate dal Direttore con ordine di servizio.

Art. 36

Scarico e sosta dei veicoli ed autoveicoli. — I veicoli ed autoveicoli portanti merce devono subito essere scaricati e avviati ai luoghi di sosta indicati dal Direttore, previo pagamento della relativa tariffa.

E' vietato in ogni caso la sosta dei veicoli ed autoveicoli carichi specialmente se a scopo di vendita.

Art. 37

Contrattazioni. — Le vendite si effettuano di regola a seguito di libera contrattazione.

A richiesta, la Direzione potrà consentire la forma dell'asta stabilendone le modalità.

CAPO V

FACCHINAGGIO

Art. 38

Facchinaggio. — Le operazioni di facchinaggio nell'interno del Mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso di certificato previsto dall'art. 121, 2° comma del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del Mercato.

Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio devono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendono avvalersi di personale proprio, provvede il Sindaco su proposta del Direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi e in modo da garantire un efficiente servizio.

Ai fini della indicazione nominativa dei facchini liberi ammessi a svolgere la loro attività, sarà istituito presso la Direzione del Mercato un apposito elenco.

L'iscrizione nell'elenco è autorizzata, su domanda dell'interessato, dall'Amministrazione comunale e l'ordine cronolo-

gico di presentazione

della domanda costituisce titolo di preferenza su ogni altro per l'ammissione ad operare quale libero facchino nel Mercato.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa approvata dalla Giunta Municipale, sentiti la Commissione di Mercato, i rappresentanti di Mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini Liberi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare le uniformi prescritte dal Comune, su proposta della Commissione di Mercato.

E' vietato ai facchini Liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori che contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal Mercato da uno a dieci giorni, disposta dal Direttore del Mercato;
- b) nei casi gravi, l'esclusione dal Mercato, disposta dal Sindaco, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel Mercato per qualsiasi motivo.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE VENDITE

Art. 39

Disciplina delle vendite. — La merce in vendita deve ripartirsi secondo le diverse specie per qualità, pregio, conservazione e provenienza.

E' vietato tenere nei posteggi destinati alla vendita merce di scarto o altrimenti non commerciabile.

Art. 40

Norme di vendita. — Alla vendita deve provvedere il titolare della concessione del posteggio, sia personalmente, sia a mezzo dei familiari o dipendenti notificati alla Direzione del Mercato.

Art. 41

Vendite per conto. — La vendita per conto di committenti deve essere segnata su appositi blocchetti con tagliandi a ricalco nei quali devono indicarsi:

- a) il nome e cognome del committente;
- b) la qualità della merce a cui si riferisce la vendita;
- c) il nome e cognome del compratore.

L'originale del tagliando resta attaccato al blocchetto da conservarsi almeno per un anno, il secondo tagliando deve consegnarsi al compratore, il terzo alla Direzione.

La provvigione non può essere superiore al 10%.

CAPO VII

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Art. 42

Provvedimenti disciplinari e amministrativi. - Indipendentemente dall'azione penale per la violazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti generali dello Stato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento danno luogo a carico dei responsabili ai seguenti provvedimenti, graduati in rapporto alla gravità della infrazione e recidività della stessa:

- a) diffida del Direttore;
- b) diffida del Sindaco;
- c) sospensione di ogni attività nel Mercato da uno a tre giorni da infliggersi dal Direttore del Mercato;
- d) sospensione di cui alla precedente lettera c) per un periodo superiore a tre giorni e fino a dieci, da infliggersi dal Sindaco;
- e) sospensione per un periodo superiore a dieci giorni da infliggersi dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di Mercato;
- f) decadenza della concessione.

CAPO VIII

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 43

Entrata in vigore del Regolamento. — Il Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 44

Prima scadenza delle concessioni di posteggio. — La prima scadenza delle concessioni di posteggio è fissata alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dei relativi rapporti.

Art. 45

Ingresso, circolazione, sosta dei veicoli e degli autoveicoli e scarico delle merci dagli stessi. — Per tutta la durata della permanenza della sede del o Mercato all'ingrosso dei Fiori, Semi, Piante Ornamentali, generi simili ed affini » nelle balconate del primo piano (padiglioni B e C) del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, secondo quanto previsto dalla deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale 10 ottobre 1968 - n. 193992/PG 68 - 2625/68 Ann., all'ingresso, alla circolazione, alla sosta dei veicoli e degli autoveicoli ed allo scarico delle merci dagli stessi, si applicheranno le disposizioni emanate in ordine a tale materia e per lo svolgimento di dette operazioni nel recinto del Mercato Ortofrutticolo, dalla Direzione del Mercato Ortofrutticolo stesso e dall'Amministrazione Comunale.